

**ANFASS ONLUS PRATO**  
Via Borgovalsugana n.85 59100 Prato PO

**Oggetto dell'Assicurazione:** Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente le seguenti attività in convenzione con l'ASL di Prato:

- 1) Centro Terapeutico Riabilitativo — Via Borgovalsugana, 85 — Prato  
Centro sanitario che eroga prestazioni di alto livello riabilitativo, in regime semiresidenziale.
- 2) Centro Socio Sanitario "Le Rondini" — Via Rondine, 5/7 — Prato  
Centro socio sanitario che eroga prestazioni di consolidamento e/o mantenimento di abilità acquisite e di autonomia personale degli utenti, in regime semiresidenziale.
- 3) Comunità Alloggio Protetta "Roberto" Via Braga, 60 — Prato  
Struttura che eroga prestazioni volte a accudire e a mantenere le capacità residue, a stimolare l'autonomia e la socializzazione degli utenti, in regime residenziale.

Le attività potranno essere (a titolo meramente indicativo):

- ❖ Fisioterapia, trattamenti fisioterapici: fisiokinesiterapia, tens, ionoforesi, bacinelle galvaniche, elettrostimolazioni, ultrasuoni, radar, infrarossi, trazioni manuali, linfo drenaggi, massaggi, presso terapia, magnetoterapia, idrokinesiterapia, massoterapia, ginnastica posturale-motoria, rieducazione funzionale e non, ecc.
- ❖ Logopedia, psicomotricità, laboratori teatrali
- ❖ organizzazione di attività e servizi di consulenza alle famiglie
- ❖ organizzazione di attività di carattere riabilitativo quali ad esempio: musicoterapia, acquaterapia,
- ❖ Prestazioni psicoeducative
- ❖ Attività ludico-ricreative
- ❖ organizzazione di attività e servizi di consulenza alle famiglie
- ❖ organizzazione di attività di carattere riabilitativo quali ad esempio: musicoterapia, acquaterapia,

Si precisa inoltre:

- tutte le attività predette sono a servizio dei pazienti/utenti dell'Assicurato, portatori di handicap motori e intellettivi di vario grado.
- sono presenti una piscina ed una palestra.

**La garanzia non opera per le attività medico - infermieristiche svolte da personale non dipendente dell'Assicurato.**

#### DEFINIZIONE

**Sinistro:** la richiesta di risarcimento di danni per la quale è prestata l'assicurazione

**Fatturato:** ai fini del calcolo del premio, il fatturato indicato in polizza deve intendersi al comprensivo dei compensi percepiti dall'assicurato per conto dei soggetti terzi (chirurghi, anestesisti, medici, infermieri e altri soggetti non dipendenti)

#### CONDIZIONI PARTICOLARI

1) l'Art. 1- ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I DIPENDENTI, lett. B) – delle C.G. di A., si intende abrogato e così sostituito:

##### **ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO – RCO**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi:

- degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
- del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38;
- del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276

per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D. Lgs 276/2003;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro **da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, ove previsto.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

**ANFASS ONLUS PRATO**  
Via Borgovalsugana n.85 59100 Prato PO

L'assicurazione RCO si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

**Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.**

**2) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, con esclusione di ogni attività di carattere sanitario, medico, infermieristico e fisioterapico, per danni involontariamente cagionati:

- a) ai "terzi", **nel limite del massimale previsto per la R.C.T., esclusi i prestatori di lavoro suindicati utilizzati dall'Assicurato, salvo quanto previsto al successivo comma b);**
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, ai lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, **limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, **semprechè in polizza sia prevista la garanzia di R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa.**

**3) LESIONI PERSONALI SUBITE DAI LAVORATORI SUBORDINATI DIPENDENTI DALL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL**

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (**escluse le malattie professionali**) sono considerati terzi i lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

**4) RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE ALL'ASSICURATO PER DANNI DA PARTECIPAZIONE OCCASIONALE O PER FATTO DEI PRESTATORI DI LAVORO.**

A deroga delle esclusioni di polizza la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- b) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - **non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato** - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- c) per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato, dai lavoratori parasubordinati, dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs n. 276 del 10.09.2003, nonché da eventuali subappaltatori dei lavori.

**5) L'Art. 1- lett. A) -Delimitazioni, delle C.G. di A., si intende abrogato e così sostituito:**

**SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI**

**Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:**

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);**
- c) **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto al precedente punto 3 e punto 4 comma b);**
- d) **i subappaltatori e loro dipendenti, salvo che per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.**

**6) L'Art. 1- lett. A) - Esclusioni, delle C.G. di A., deve intendersi integrato da quanto segue:**

**ESCLUSIONI**

**L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni provocati da soggetti diversi dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato nonché dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs n. 276 del 10.09.2003, della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto disposto al precedente punto 2 - Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro - e al precedente punto 4 - Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto di prestatori di lavoro - comma a) e c).**

**ANFASS ONLUS PRATO**  
Via Borgovalsugana n.85 59100 Prato PO

**L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprende i danni:**

- **derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;**
- **derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei settori: radio e tv, telefonia fissa e mobile;**
- **derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;**
- **verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);**
- **le attività medico e/o infermieristiche svolte da personale non dipendente dell'Assicurato/Contraente**
- **derivanti dalla pratica della chirurgia estetica**
- **derivanti dalla pratica di interventi chirurgici, anche ambulatoriali**
- **derivanti dalla pratica dell'implantologia**
- **derivanti da vizio di acquisizione del consenso informato al paziente o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche**
- **derivanti dalla sperimentazione**

7) L'Art. 4 – (Regolazione del premio), delle C.G. di A., si intende abrogato e così sostituito:

**REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Qualora in polizza sia indicato che il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo:

**A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

**Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:**

- **le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:**
  1. **l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;**
  2. **l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;**
  3. **l'importo dei compensi (con il limite massimo di € 21.200,00 per singolo soggetto) erogati ai lavoratori per subordinati, così come definiti all'Art. 5 del D. Lgs., n. 38/2000;**
  4. **i compensi erogati alle Ditte somministratrici di lavoro e di distacco al netto di IVA, e/o prestatori di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003**

oppure

- **il fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa);**

oppure

- **gli altri elementi variabili previsti in polizza.**

**Le differenze attive o passive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.**

**B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva**

**Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):**

- **la comunicazione dei dati, ovvero**
- **il pagamento della differenza attiva dovuta,**

**la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei predetti termini fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art. 1901, comma 2, del Codice Civile; il premio annuo anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.**

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

**C) Verifiche e controlli**

**ANFASS ONLUS PRATO**  
Via Borgovalsugana n.85 59100 Prato PO

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; **il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta** (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

**8) PLURALITA' DI ASSICURATI**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, **il massimale indicato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

**9) GARANZIA AIDS, VIRUS C, VIRUS DELTA**

L'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus DELTA

Questa garanzia è prestata nel limite di 1/3 dei massimali indicati in polizza per danni a terzi (RCT) per ciascun sinistro, inteso come unico avvenimento e indipendentemente dal numero delle persone coinvolte. Resta inteso, comunque, che il massimo risarcimento per uno stesso periodo assicurativo annuo non potrà superare l'importo di € 260.000.=

**10) ATTIVITÀ COMPLEMENTARI**

L'oggetto dell'assicurazione, dattiloscritto in prima facciata della presente polizza è integrato da quanto segue:

- Parcheggio: l'assicurazione è prestata per la RC derivante all'Assicurato per l'esistenza di uno spazio attrezzato a parcheggio non custodito e/o sosta di veicoli. Sono compresi i danni ai veicoli con una franchigia assoluta di € 260,00 per ogni veicolo danneggiato purché tali danni siano conseguenti a difetti delle strutture, attrezzature e pavimentazione del parcheggio. Restano esclusi i danni da furto, da incendio e mancato uso.
- Distributori automatici di bevande e simili: proprietà e gestione, nell'ambito della casa di cura, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- Apparecchiature a raggi X: la garanzia comprende il rischio relativo ad apparecchi a raggi "X" per uso diagnostico e terapeutico.
- Insegne: all'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono installati;

**11) R.C. PERSONALE DIPENDENTI DELL'ASSICURATO ADDETTI AD ATTIVITA' MEDICO - INFERMIERISTICA - FISIOTERAPICA CON ESCLUSIONE DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI, E DEGLI ALTRI LAVORATORI DI CUI AL D.LGS N.276 DEL 10.09.2003**

La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei **dipendenti** dell'assicurato, con esclusione dei lavoratori parasubordinati e degli altri lavoratori di cui al D.Lgs n. 276 del 10.09.2003, iscritti nei registri obbligatori per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato/Contraente, e pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti.

**11bis) RC PERSONALE NON DIPENDENTE**

Premesso che per lo svolgimento dell'attività indicata in polizza al punto oggetto dell'assicurazione, l'assicurato di avvale della collaborazione di medici e/o infermieri non dipendenti a rapporto di ..... (indicare se a fatturazione o ritenuta d'acconto), la garanzia si estende alla responsabilità civile personale delle predette figure per i danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni, esclusivamente per l'Assicurato/Contraente.

Questa estensione di garanzia:

- si intende prestata nel limite del massimale indicato in polizza che deve intendersi per ciascun periodo annuo di assicurazione anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro;
- **non opera** per gli interventi chirurgici in genere anche ambulatoriali
- è operante come segue: *l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di effetto della presente polizza.*

Qualora per lo stesso rischio fossero operanti altre polizze stipulate dai medici e/o infermieri non dipendenti dell'Assicurato/Contraente, la copertura assicurativa pattuita con la presente polizza verrà prestata in secondo rischio, ovvero per le parti di risarcimento eccedenti i massimali garantiti dalle polizze di cui sopra e nei limiti dei massimali convenuti con la presente polizza.

**12) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**

La garanzia vale esclusivamente per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto, purché riferite a comportamenti colposi posti in essere durante il medesimo periodo.

**ANFASS ONLUS PRATO**  
Via Borgovalsugana n.85 59100 Prato PO

**13) MASSIMALI**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in frontespizio di polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentato all'Assicurato nello stesso periodo.

**14) SECONDO RISCHIO**

Qualora per lo stesso rischio fossero operanti altre polizze stipulate dai medici/operatori sanitari/fisioterapisti dipendenti e fisioterapisti non dipendenti, dei quali l'Assicurato si avvale, la copertura assicurativa pattuita con la presente polizza verrà prestata in secondo rischio, ovvero per le parti di risarcimento eccedenti i massimali garantiti dalle polizze di cui sopra e nei limiti dei massimali convenuti con la presente polizza.

Analogamente si procederà a quanto suindicato qualora l'Assicurato/Contraente abbia stipulato altre polizze per lo stesso rischio.

**15) PREMIO MINIMO**

A parziale deroga di quanto indicato in frontespizio di polizza il premio minimo non potrà essere inferiore al premio anticipato annuo.

**16) COMMITTENZA AUTO**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione all'uso di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di franchigia assoluta di € 260,00 per ogni sinistro. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

**17) CONDUZIONE LOCALI**

L'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla conduzione dei locali descritti nell'oggetto dell'assicurazione, adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

**18) PROPRIETÀ DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta al punto oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di :

- impianti fissi destinati alla conduzione dei predetti fabbricati, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- giochi per bambini.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- proprietà di parchi di superficie superiore ad un ettaro;
- attrezzature ed impianti sportivi.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei fabbricati assicurati, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun Sinistro e con un limite di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

L'assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.

Se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa società di leasing in qualità di proprietario ("Assicurato"), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore ("Contraente").

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e/o integrazioni. L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati, anche ai sensi del D.lgs. n. 494/1996 e successive modifiche e/o integrazioni, e sempreché l'Assicurato abbia designato

**ANFASS ONLUS PRATO**  
Via Borgovalsugana n.85 59100 Prato PO

il responsabile dei lavori come previsto dal citato D.lgs. n. 494/1996 e successive modifiche e/o integrazioni. Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione.

**19) Danni a mezzi sotto carico e scarico**

A parziale deroga dell'Art. 1- lett. A) – Esclusioni, delle C.G.di A lettera g), la garanzia è estesa ai danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ed in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi e di quelli alle cose formanti oggetto delle dette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.

**20) Danni da interruzione o sospensione d'attività**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 1.600,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

**21) MASSIMALI A GRAPPOLO**

Quanto dattiloscritto al punto MASSIMALI della suindicata polizza si intende abrogato e sostituito come segue:

L'assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese di: € 1.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali, o che abbiano sofferto danno a cose di loro proprietà, ma con il limite di:

a) Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

€ 1.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di  
€ 1.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

b) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

€ 520.000,00 per ogni persona infortunata.

**22) RC PERSONALE DIRETTORE SANITARIO**

Premesso che per lo svolgimento dell'attività indicata in polizza al punto oggetto dell'assicurazione, l'assicurato di avvale della collaborazione del dott. .... in qualità di Direttore Sanitario c/o ..... sito in..... a rapporto di .....(indicare se a fatturazione o ritenuta d'acconto), la garanzia si estende alla responsabilità civile personale del predetto Dottore per danni verificatisi nello svolgimento della sua mansione di Direttore Sanitario, esclusivamente per l'Assicurato/Contraente ....., pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Questa estensione di garanzia si intende prestata nel limite del massimale indicato in polizza che deve intendersi per ciascun periodo annuo di assicurazione anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Limitatamente ai danni patrimoniali cagionati a terzi che non siano l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, la presente estensione di garanzia si intende prestata nel limite di 1/3 del massimale indicato in polizza e in ogni caso con il massimo risarcimento per ogni sinistro e periodo assicurativo annuo non superiore a € 500.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

L'assicurazione non comprende i danni e/o perdite patrimoniali derivanti da multe, ammende e/o sanzioni inflitte all'Assicurato.

Relativamente alla presente estensione la garanzia è operante come segue: l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di effetto della presente polizza.

**23) RC PERSONALE VOLONTARIO CHE NON SVOLGE ATTIVITA' MEDICO-INFIERMIERISTICA**

Premesso che per lo svolgimento dell'attività indicata nell'oggetto dell'assicurazione l'Assicurato si avvale della collaborazione di personale volontario, con esclusione di medici e/o infermieri, regolarmente registrato nei ..... (indicare quali registri), la garanzia si estende alla responsabilità civile personale delle predette persone per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni presso l'Assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti. La Società si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato copia degli atti utili alla identificazione delle predette persone.

Si precisa che gli stessi gli stessi sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

**24) TERZI TRA LORO I PAZIENTI/UTENTI PORTATORI DI HANDICAP**

Si precisa che i pazienti / utenti portatori di handicap sono considerati terzi tra loro, e sono quindi compresi anche i danni che possono reciprocamente causarsi, sempreché vi sia responsabilità dell'Assicurato.

**ANFASS ONLUS PRATO**  
Via Borgovalsugana n.85 59100 Prato PO

**25) ESTENSIONE NOVERO DEI TERZI**

A parziale deroga di quanto indicato alla Condizione Particolare 5) sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente, esclusivamente qualora subisca un danno in qualità di fruitore del servizio/attività svolte dall'Associazione assicurata con la presente polizza.

**26) CALCOLO DEL PREMIO**

PARAMETRO R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi) Art.4 delle C.G.A.

PARAMETRO R.C.O. (Responsabilità Civile verso i dipendenti) Art.4 delle C.G.A.

1) Fatturato  $\text{€ } 1.195.000,00 \times 3,3 = \text{€ } 3.950,00$

Il presente allegato, fatto in tre esemplari ad un solo effetto, forma parte integrante della suddetta polizza cui va annessa.  
Prato, 25/06/2008

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**FONDIARIA - SAI**  
DIVISIONE SAI  
AGENZIA GENERALE DI PRATO  
AGENTE  
(RAG. PIETRO BEDINI)

# RESPONSABILITÀ CIVILE



SAI - SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.p.A.

SEDE E DIREZIONE GENERALE, CORSO GARIBOLDI 12 - TORINO 10126 - ITALIA - TEL. 011 657 111 - FAX 011 657 065 - TELEGRAMMI: SAI R/S TORINO - TELEFAX 21200 SAI TO 1  
CASELLA POSTALE 1214/10100 TORINO - C/O POSTALE 14125108 - C.F. e P. IVA 0081575012 - CAPITALE SOCIALE € 97.711.210 - REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO N° 0016575012  
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ARTICOLO 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 APRILE 1925 N° 471

Verso terzi e verso i dipendenti  
Soluzioni Assicurative

POLIZZA N. <b>M04023646 03</b>	AGENZIA <b>PRATO</b>	COD. AGENZIA <b>0430</b>	BROK/SUBAG.	COD. PRODOTTO <b>1 7 0 4</b>
-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------	---------------------------------

## CONTRAENTE E ASSICURATO

**ANFASS ONLUS PRATO**

(DENOMINAZIONE)

**VIA BOROVALSUGANA**

VIA / CORSO / PIAZZA

**85**

N.

**01884660976**

C. FISCALE / P. IVA

**59100**

C.A.P.

**PRATO**

COMUNE

**PO**

PROV.

## PREMIO

## DURATA DELL'ASSICURAZIONE

RATE FINO AL **2 5 0 6 | 2 0 0 9**

RATE SUCCESSIVE

dalle ore 24 del **2 5 0 6 | 2 0 0 8** alle ore 24 del **2 5 0 6 | 2 0 0 9**

Imponibile Garanzia base € **3.231,09**

€ **3.231,09**

SCADENZA RATE (indicare solo i mesi) **06**

di ogni anno

Imponibile Tutela Giudiziarla €

€

RATEAZIONE  S  Q  T TACITA PROROGA  no

Imposte € **718,91**

€ **718,91**

TOTALE LORDO € **3.950,00**

€ **3.950,00**

## DATI DEL CONTRAENTE

ATTIVITÀ  FATTURATO

DIPENDENTI

Abbigliamento	<input type="checkbox"/> 52	Acquedotti, Energia Elettrica, Gas	<input type="checkbox"/> 48	Agricoltura	<input type="checkbox"/> 28	Alimentazione	<input type="checkbox"/> 29	Amministr. Pubbliche	<input type="checkbox"/> 47	Carta	<input type="checkbox"/> 36	Chimica	<input type="checkbox"/> 33
Commercio	<input type="checkbox"/> 40	Concessionari Auto	<input type="checkbox"/> 54	Costruzioni	<input type="checkbox"/> 38	Credito e Assicuraz.	<input type="checkbox"/> 43	Elettronica	<input type="checkbox"/> 49	Estrattiva	<input type="checkbox"/> 30	Gomma	<input type="checkbox"/> 34
Legno	<input type="checkbox"/> 37	Meccanica	<input type="checkbox"/> 32	Metallurgia	<input type="checkbox"/> 31	Ospedali e Cliniche	<input type="checkbox"/> 46	Pelle e Plastica	<input type="checkbox"/> 51	Petrochimica	<input type="checkbox"/> 50	Tessile	<input type="checkbox"/> 35
Trasporto di cose	<input type="checkbox"/> 42	Trasp. Priv. di persone	<input type="checkbox"/> 44	Trasp. Pubbl. di persone	<input type="checkbox"/> 45	U.S.L.	<input type="checkbox"/> 55	Vetro, terrecotte, leganti	<input type="checkbox"/> 53	Varie	<input type="checkbox"/> 39		

## POLIZZE SOSTITUITE

N. Polizza	Premio annuo	Rimborsi premio
/	€	€
/	€	€

TIPO RISCHIO  REGOLAZIONE PREMIO  Rimborso totale premi netti € del quale il contraente rilascia ricevuta con la sottoscrizione della presente

## COASSICURAZIONE

(Da compilare solo in caso di coassicurazione)

Delega SAI  si  no Premio lordo 1° rata - Quota SAI Premio lordo rate successive - Quota SAI  
Quota SAI % €

Modalità per la disdetta: lettera raccomandata da inviare 3 mesi prima della scadenza (vedi art. 11)

Dichiarazione dell'Assicurato agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile

polizza in corso per gli stessi rischi \_\_\_\_\_ polizze annullate negli ultimi due anni \_\_\_\_\_  
motivo dell'annullamento \_\_\_\_\_ sinistri negli ultimi due anni \_\_\_\_\_

## CALCOLO DEL PREMIO IMPONIBILE

## MASSIMALI

Vedere allegato n.00 Mod. 31/5

Parametro: prev. Retr.  (art. 4 delle C.G.A.)  
Fatt.  Vedete allegato n.00 Mod. 31/5

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese), rispettivamente fino a concorrenza di:

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI** € \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
per ogni sinistro, ma con limite di € \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
per ogni persona ferita o deceduta, e di € \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
per danni a cose e animali se appartenenti a più persone. € \_\_\_\_\_

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI** € \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
per ogni sinistro, ma con il limite di € \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
per ogni dipendente infortunato.

Fermo quanto dispone l'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la somma dovuta alla SAI a titolo di premio minimo per ciascun anno o periodo minore per il quale l'assicurazione avrà vigore, in nessun caso potrà essere inferiore a quella risultante dai conteggi sovraesposti.